



Verbale dell'Assemblea Straordinaria della APS Consulta del Volontariato di Medolla

C.F. 90040530363

Oggi 06 maggio 2019 alle ore 20,45 presso la Sala Consiliare del comune di Medolla (MO) in via Rimembranze n.19 si svolge in terza convocazione l'Assemblea straordinaria della APS Consulta del Volontariato di Medolla per provvedere alle modifiche statutarie per procedere agli adeguamenti normativi richiesti dal Codice del terzo Settore (d.lgs. 3 luglio 2017 n.117)

Presiede l'Assemblea il Presidente della Associazione il sig. Lucio De Biaggi che verifica la valida costituzione dell'Assemblea in base alle norme statutarie, come da separato foglio delle presenze. Illustra ai presenti che in base al d.lgs. 3 luglio 2017 n.117 l'associazione ha fino al 2 agosto 2019 per recepire nel proprio statuto le modifiche rese necessarie dal Codice del Terzo settore.

Il Presidente , pertanto, procede a dare lettura dello statuto con le relative modifiche in tal senso. Dopo ampia discussione , i presenti, all'unanimità , deliberano di approvare lo statuto nel nuovo testo allegato al verbale e incaricano il Presidente di procedere alla formalizzazione delle modifiche deliberate nella presente assemblea attraverso la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate, la comunicazione della modifica della denominazione e la comunicazione ai pubblici registri in cui l'associazione è iscritta.

Si sottolinea che la presente modifica statutaria è esente dall'imposta di bollo e registro ai sensi dell'art. 82 comma 3 d.lgs. 3 luglio 2017 n.117 in quanto si tratta di modifiche necessarie per un adeguamento previsto dalla normativa.

Appurato che non sono state presentate varie ed eventuali, l'Assemblea si soglie alle ore 23,00

Il Presidente

La Segretaria

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE CONSULTA DEL VOLONTARIATO DI MEDOLLA

STATUTO

ART. 1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE

- 1) E' costituita l'Associazione di promozione sociale denominata " Associazione di Promozione Sociale Consulta del Volontariato di Medolla acronimo APS/CVM con sede nel comune di Medolla (MO)
 - 2) Qualora se ne ravvisi la necessità, il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo comune, deliberato dall'Assemblea, non necessita di modifica statutaria.
 - 3) L'Associazione non ha fini di lucro.
 - 4) Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
 - 5) E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale nel rapporto associativo.
- La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 2 - SCOPI E ATTIVITÀ

- 1) L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.
- 2) Ai sensi dell'art.5 D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 del codice del terzo settore, l'associazione svolge attività di interesse generale nei seguenti settori:
 - a) Per la realizzazione dei propri scopi e nell'intento di operare per la realizzazione di interessi a valenza collettiva, l'Associazione si propone di favorire e promuovere iniziative ed attività delle associazioni del territorio e incentivare con propri mezzi le pratiche del terzo settore.
 - b) Agevola la conoscenza reciproca tra le stesse organizzazioni di volontariato e di promozione sociale, mediante la promozione di momenti d'incontro e di confronto e lo scambio di collaborazione ed esperienza.
 - c) Promuove iniziative di coordinamento con azione concorde di informazione reciproca, cooperazione ed integrazione tra i diversi soggetti del terzo settore e in alcuni casi con alcune consultazioni della provincia o di altre province.
 - d) Sensibilizza la pubblica opinione, le istituzioni, la scuola, le organizzazioni sociali e politiche sulla realtà, sulle iniziative e sulle attività del terzo settore per cercare di sviluppare, in tutta la società, una più diffusa cultura del volontariato.
 - e) Promuove iniziative atte a favorire la crescita di una cultura solidale, stimolando forme di partecipazione e di cittadinanza attiva da parte delle organizzazioni e dei singoli;
 - f) Propone programmi e appronta strumenti per la crescita ed il rafforzamento delle realtà di volontariato esistenti e la promozione di nuove iniziative.
 - g) Collaborazione con associazioni ed istituzioni, che ne facciano richiesta, purché queste abbiano finalità non a scopo di lucro e siano ritenute utili per il raggiungimento degli scopi istituzionali



- h) Produce informazioni (tramite documenti, opuscoli, articoli, convegni, seminari, manifestazioni, etc.) che rendano facile il ricorso alle iniziative del terzo settore e che invitino e favoriscano i cittadini a dedicare una parte del loro tempo libero alle attività del volontariato.
- i) Formula proposte e richieste sulla programmazione degli interventi degli EE. LL. e dell'A.S.L. e con IRC per operatori non sanitari, sui temi che interessano le Organizzazioni di volontariato, favorendo la partecipazione dei cittadini alle iniziative che riguardano la comunità locale.
- j) Promuove lo svolgimento di attività consentite nell'ordinamento, utili al fine di conseguire gli scopi associativi e finanziarne le attività.
- k) Promuove iniziative di collaborazione attiva tra enti pubblici e privati, forze economiche e del lavoro, associazioni e coordinamenti su tematiche del volontariato e della promozione sociale; Può inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità (approvato e deliberato dal consiglio direttivo), di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati.
- l) Raccolta fondi attraverso iniziative di autofinanziamento e/o ricerca fondi.
- m) L'Associazione può esercitare, a norma dell'art.6 del Codice del Terzo Settore, le attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo le previsioni del presente statuto, nei criteri e nei limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale, con le modalità operative deliberate dal proprio Consiglio direttivo.
- n) Per lo svolgimento delle suddette attività, l'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati e volontari. Può inoltre avvalersi, in caso di particolari necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dalla attuale normativa. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.



ART. 3 - RISORSE ECONOMICHE

- 1) L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
 - a) Quote e contributi degli associati.
 - b) Eredità, donazioni e legati (donazione).
 - c) Contributi dello stato, delle regioni, di enti locali, di enti e di istituzioni pubblici.
 - d) Contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali.
 - e) Entrate derivanti da prestazione di servizi convenzionati.
 - f) Proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche, artigianale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali.
 - g) Erogazioni liberali degli associati e dei terzi.
 - h) Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi.
- 2) Il fondo comune costituito con le risorse di cui al comma precedente non può essere ripartito fra i soci né durante la vita dell'Associazione, né all'atto del suo scioglimento.
- 3) L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno.
- 4) Al termine di ogni esercizio il Comitato direttivo redige il bilancio consuntivo e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro il mese di marzo.

Il rendiconto economico finanziario verrà depositato in copia presso la sede dell'Associazione durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea, affinché gli associati possano prenderne visione.

ART. 4 - CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI

- 1) L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati.
- 2) Possono essere soci dell'Associazione per le persone fisiche ed enti del terzo settore che si riconoscono negli scopi perseguiti dall'Associazione e vogliano concorrere al perseguimento degli stessi.
- 3) L'appartenenza all'Associazione è libera e volontaria, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni adottate dai suoi organi secondo le specifiche competenze previste dalle norme statutarie.
- 4) Sono escluse le partecipazioni alla vita associativa puramente temporanee.
- 5) L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.
- 6) Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio direttivo; le eventuali reiezioni debbono essere motivate il diniego può essere impugnato di fronte all'Assemblea dei soci.
- 7) Il Comitato direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci, dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.
- 8) La qualifica di socio si perde per recesso, per esclusione o per decesso.
- 9) Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione almeno 3 mesi prima dello scadere dell'anno in corso.
- 7) L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Comitato direttivo per:
 - a) mancato versamento della quota associativa;
 - b) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
 - c) persistenti violazioni degli obblighi statutari.
- 8) In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.
- 9) Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

ART. 6 - DOVERI E DIRITTI DEGLI ASSOCIATI

I soci sono obbligati:

- a) Ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.
- b) A mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione.
- c) a versare la quota associativa di cui al precedente articolo.

I soci hanno diritto:

- a) A partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione.
 - b) A partecipare all'Assemblea con diritto di voto.
 - c) Ad accedere alle cariche associative.
- 3) I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune, né di altri cespiti di proprietà dell'Associazione.
 - 4) I soci hanno il diritto di esaminare in qualsiasi momento i libri sociali previa richiesta scritta.

ART. 7 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

- 1) Sono organi dell'Associazione:
 - a) L'Assemblea dei soci;
 - b) il Comitato direttivo;

- c) il Collegio dei revisori (*organo non obbligatorio*);
 - d) il Presidente.
- 2) Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito
Ai titolari delle cariche spetta comunque il rimborso delle spese sostenute giustificate.

ART. 8 L'ASSEMBLEA

- 1) L'Assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria.
Ogni associato, persona fisica o entità collettiva, dispone di un solo voto.
Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta.
Ogni socio non può ricevere più di (massimo 3) deleghe.
- 2) L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed in particolare:
 - a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
 - b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - c) approva il bilancio consuntivo;
 - d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
 - e) delibera sull'esclusione degli associati e sul rigetto delle domande di ammissione;
 - f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
 - g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
 - i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
 - j) delibera tutte le questioni ad essa sottoposte da parte del Consiglio direttivo
 - k) nomina i componenti del Comitato direttivo;
- 3) L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Comitato direttivo almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o il Comitato direttivo o il Collegio dei revisori o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.
- 4) L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Comitato direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi da altro membro del Comitato direttivo, eletto dai presenti;
Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da pubblicare almeno 15 giorni prima della data della riunione, tramite invio di posta elettronica o di messaggi SMS, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della prima e dell'eventuale seconda convocazione.
- 6) L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci.
In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.
- 7) Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per:
 - la deliberazione riguardante la variazione di statuto deve essere adottata con la presenza dei tre quarti degli aventi diritto e con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei soci. Qualora fosse accertata l'oggettiva impossibilità di ottenere il quorum per due convocazioni assembleari consecutive, dalla terza convocazione, da convocare almeno dopo 15 giorni dalla precedente, è possibile dimezzare il quorum motivando il mancato raggiungimento;
 - la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione, e relativa devoluzione del patrimonio residuo, che deve essere adottata con il voto favorevole da almeno tre quarti degli associati.



ART. 9 - IL COMITATO DIRETTIVO

- 1) Il Comitato direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a 7 e non superiore a 21 nominati dall'Assemblea dei soci, fra i soci medesimi.
I membri del Comitato direttivo rimangono in carica 2 anni e sono rieleggibili.
Possono fare parte del Comitato esclusivamente gli associati maggiorenni.
- 2) Nel caso in cui per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Comitato decadano dall'incarico, il Comitato direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dello stesso comitato; nell'impossibilità di attuare detta modalità, il Comitato può nominare altri Soci che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea che ne delibera l'eventuale ratifica.
Ove decada oltre la metà dei membri del Comitato, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Comitato.
- 3) Il Comitato nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente e un Segretario.
- 4) Al Comitato direttivo spetta di:
 - a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - b) predisporre il bilancio consuntivo;
 - c) nominare il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario;
 - d) deliberare sulle domande di nuove adesioni;
 - e) provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale.
- 5) Il Comitato direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice presidente e, in assenza di entrambi, dal membro più anziano.
- 6) Il Comitato direttivo è convocato di regola ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, o quando almeno 3 dei componenti ne faccia richiesta a seguito di giusta causa.
Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei soci membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
- 7) Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi almeno 7 giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta.
In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di tutti i membri del Comitato.
- 8) I verbali di ogni adunanza del Comitato direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

ART. 10 - IL PRESIDENTE

- 1) Il Presidente, nominato dal Comitato direttivo ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci.
- 2) Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente o, in assenza, al membro anziano.
- 3) Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Comitato direttivo e in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.
- 4) Il potere di rappresentanza attribuito al Presidente, ed eventualmente ad altri membri del direttivo è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 11 – ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale è fatto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

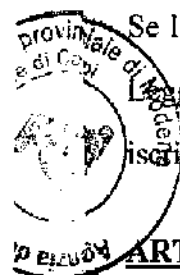
ART. 12 – REVISORE LEGALE DEI CONTI

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART.13 - NORMA FINALE

1. In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.



ART.14 – RINVIO E CLAUSOLA DI MEDIAZIONE

Per quanto non espressamente riportato in questo Statuto si fa riferimento al codice del terzo settore e ad altre norme di legge vigenti in terzo settore e associazionismo.

I dati personali delle persone fisiche e giuridiche dei quali l'associazione entra in possesso nel corso della propria attività saranno sottoposti a trattamento previsto dalla disciplina vigente sulla tutela dei dati personali.

Per eventuali controversie tra gli associati, o tra questi e gli organi sociali o tra gli organi sociali, prima di qualunque ricorso alla giustizia ordinaria, sarà esperito un tentativo di conciliazione presso un organismo autorizzato ai sensi della vigente normativa.

In alternativa, clausola arbitrale: qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente Statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale; l'arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro trenta giorni, la nomina dell'arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Modena.

ART.15 – REGISTRAZIONE ED ESENZIONE DA IMPOSTA DI BOLLO

Il presente statuto non è soggetto a imposta di registro in misura fissa ed è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 del codice del terzo settore (D.Lgs 117-2017).

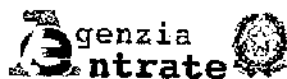


AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Modena
Ufficio Territoriale di Carpi

Registrato il 10 MAG. 2019
N° 1046 Atti Privati Serie 3
Versato € ESENTE
IL FUNZIONARIO (*)

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale
Lorenzo Trabucco



**CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE DEL CODICE FISCALE**

CODICE FISCALE

90040530363

NATURA GIURIDICA

12 - ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE E COMITATI

DENOMINAZIONE

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE CONSULTA DEL VOLONTARIATO DI MEDOLLA APS/CVM

TIPO ATTIVITA'

949920 - ATTIVITA' DI ORGANIZZAZIONI CON FINI CULTURALI E RICREATIVI

DOMICILIO FISCALE: INDIRIZZO

VIA MILANO 4

C.A.P.

41036

COMUNE

MEDOLLA

PROV.

MO

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

CODICE FISCALE

DBGLCU51D02D788C

CODICE CARICA

1

COGNOME E NOME OVVERO DENOMINAZIONE

DE BIAGGI LUCIO

DATA 17/05/2019

IL FUNZIONARIO

Dott.ssa Paola BOLLINI
Funzione Tributaria

UFFICIO

AGENZIA DELLE ENTRATE
UT CARPI